

INTRODUZIONE: INQUADRAMENTO DEL CONTESTO NORMATIVO, ECONOMICO E SOCIALE DI RIFERIMENTO

Il tema della rilevanza dei principi contabili e dei principi di revisione deve essere inquadrato nel nuovo sistema dei doveri e delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, che è il risultato di un processo di evoluzione che ha profondamente innovato l'attuale contesto non solo normativo, ma anche economico, sociale e della cultura d'impresa, con cui devono confrontarsi coloro che svolgono ruoli di amministrazione e controllo nelle società di capitali.

I fattori fondamentali che hanno contribuito a creare questo nuovo ambiente sono i seguenti.

1)

Il primo fattore di cambiamento è quello che ha spostato l'attenzione dal cosiddetto “shareholder value” allo “**stakeholder value**”, ponendo l'attenzione sulla necessità che l'impresa si doti di strumenti necessari per **gestire, con un approccio globale, tutti i rischi cui l'attività è esposta**, e che possono avere ricadute relevantissime sul contesto (oggi sempre più esteso) sociale, ambientale ed economico in cui essa opera.

Il primo passo in questa direzione è stata la creazione di sistemi sanzionatori che potessero scoraggiare e punire gli illeciti societari, sanzionando non solo i soggetti dotati di poteri gestori, personalmente responsabili dei reati, ma la società stessa, colpendone il patrimonio¹.

Il secondo passo è stato l'emanazione di leggi e direttive (culminate, in Italia, con l'introduzione del **nuovo art. 2086 c.c.**) che prevedono per tutti gli imprenditori l'obbligo di istituire un **adeguato sistema di controllo di gestione**, proporzionato alle dimensioni dell'azienda e **adeguato a rilevare, monitorare, gestire e affrontare i rischi a cui l'azienda è esposta**.

Il terzo passo, più recente, è stata la crescente comprensione, da parte dei “policy maker”, della necessità di un **passaggio verso economie improntate al perseguimento della sostenibilità**, lungo i suoi tre pilastri rappresentati dall'acronimo ESG (Environmental, Social, Governance), come obiettivo da raggiungere da parte di tutte le organizzazioni ed enti imprenditoriali.

2)

Il secondo fattore di cambiamento è il **pieno riconoscimento – finalmente avvenuto a livello comunitario e nazionale – del valore dell'impresa in funzionamento**, valorizzando

¹ In Italia la svolta normativa è avvenuta con l'emanazione del DLgs. 231/2001, istitutivo della Responsabilità amministrativa degli enti.

gli strumenti dell'allerta interna ed il ruolo propulsivo dell'organo di controllo societario: in coerenza con le indicazioni di fonte comunitaria recepite nel Dlgs. 14/2019 e sm. (il CCII)².

In questo nuovo ambiente normativo è nodale la collocazione degli **strumenti di allerta interna ed esterna (disciplinati dagli artt. 25-octies, 25-nonies e 25-decies del CCII), quali misure volte a favorire il monitoraggio della continuità aziendale (attraverso l'intercettazione precoce dei segnali di pre-crisi e crisi)**, consentire l'adozione tempestiva delle iniziative volte al riequilibrio economico finanziario e al risanamento dell'impresa, e aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, mediante l'incentivazione della richiesta da parte del debitore, in una fase molto anticipata, dell'accesso ai quadri e alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili. Questo passaggio è culminato con l'introduzione nel nostro ordinamento della **composizione negoziata della crisi d'impresa** (disciplinata al Capo I del CCII): strumento cui il legislatore affida un ruolo assolutamente centrale e preminente ai fini del superamento del rischio di crisi mediante il risanamento dell'azienda, preservando il valore dell'impresa come *going concern*.

3)

Il terzo fattore di cambiamento è il **potenziamento dell'informativa societaria**, che costituisce lo strumento fondamentale per consentire ai terzi (soci, investitori, clienti, fornitori, ed in genere a tutti gli stakeholder), di comprendere non solo la situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ed i rischi cui è esposta (per fare le più opportune valutazioni in ordine all'affidabilità e all'efficienza dell'organizzazione aziendale), ma anche le sue politiche e i valori cui si ispira.

Le disposizioni sopra richiamate hanno in sostanza affiancato, all'obbligo di gestire al meglio (attraverso un'adeguata organizzazione e pianificazione dell'attività di impresa) i rischi aziendali, inclusi quelli ESG, un obbligo di *disclosure* di tali rischi, volto a consentire ai terzi che entrano in rapporto con la società di fare le più opportune valutazioni in ordine all'affidabilità e all'efficienza dell'organizzazione aziendale.

In linea generale, tutti i rischi cui la società è esposta devono essere analiticamente illustrati nella **nota integrativa** (ex Art. 2427, commi 6-bis e 22-quater c.c.) e nella **relazione sulla gestione** (ex Art. 2428, c.c.), nella quale occorre altresì dar conto di tutte le attivazioni poste in essere per gestirli.

L'Art. 2427 c.c. stabilisce che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

6-bis) *“eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio”*;

² Già nel 2014, con la Raccomandazione 2014/135/UE, la Commissione aveva segnalato l'esigenza e l'urgenza per gli stati membri di «*garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale*». La Raccomandazione è stata raccolta dalla direttiva (UE) 2019/1023, che ha imposto ai Paesi membri di «*garantire agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare e salvaguardare il valore delle loro aziende e i livelli occupazionali*». La Direttiva è stata infine recepita con il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha modificato la disciplina del CCII incorporandovi organicamente il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi, introdotta con il Dl. 118/2021.

22-ter) “la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”.

22-quater) “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”;

L’art. 2428 c.c. stabilisce;

- al comma 1, che la relazione sulla gestione contiene “una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta” e deve illustrare “l’evoluzione prevedibile della gestione” nonché “l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”.
- al comma 2, che “L’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, **gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi**”.

4)

Un ulteriore elemento caratterizzante dell’attuale contesto normativo è la **centralità del ruolo affidato all’organo di controllo** (Collegio sindacale e Organo di controllo monocratico nelle SRL che abbiano optato per tale forma), che assume una funzione fondamentale di vigilanza sul rispetto della legge, dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società di capitali, a tutela di interessi diffusi (della società, dei soci, dei creditori e dei terzi).

Emblematica di questa funzione è la previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 2477 cc, in tema di SRL, che stabilisce che qualora vengano superati i limiti oltre i quali la nomina dell’organo di controllo diventa obbligatoria e l’assemblea non vi provveda, “alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato [NDR: amministratori, soci, istituti di credito finanziari, ecc.] o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese”³.

³ Le disposizioni dettate dal comma 5 dell’art. 2477 c.c. devono essere lette (e possono essere ben comprese) nell’ambito della nuova cultura giuridica e d’impresa che è il risultato di alcuni processi di evoluzione normativa e di cambiamento, tra loro intimamente connessi e che si sono affiancati negli ultimi anni, confluendo in una vasta disciplina (nazionale e comunitaria) che ha sovvertito orientamenti di pensiero, politiche pubbliche e d’impresa, schemi di ragionamento, abitudini, modalità di lavoro. Per un approfondimento sul punto ci permettiamo di rinviare a: A. BAUDINO, R. FRASCINELLI, *Organo di controllo o revisore – Una nuova sfida per i professionisti a fianco delle imprese*, EUTEKNE, schede di aggiornamento, aprile 2024, scheda n. 4; e ancora: A. BAUDINO, R. FRASCINELLI, *Governance collaborativa per la continuità e la sostenibilità dell’impresa*, in *Eutekne.info*, 8 novembre 2023; A. BAUDINO, *Fondamenti e orizzonti della nuova cultura d’impresa: come costruire una governance collaborativa a garanzia della continuità e della sostenibilità dell’impresa*, in *Diritto ed economia dell’impresa*, Fascicolo 1|2024 - ISSN 2499-3158, p. 39.

Da questo angolo di visuale, la previsione della possibilità di nomina da parte del Tribunale, in caso di inerzia dell'assemblea, risponde alla finalità di preservare il valore dell'impresa in funzionamento valorizzando gli strumenti dell'allerta interna ed il ruolo propulsivo dell'organo di controllo societario: in coerenza con le indicazioni di fonte comunitaria recepite nel Dlgs. 14/2019 e s.m. (il CCII)⁴.

5)

Ancora, l'attuale ambiente normativo è caratterizzato dalla **predeterminazione normativa del contenuto degli obblighi di monitoraggio dei rischi, in funzione della salvaguardia della continuità d'impresa e della tempestiva attivazione in presenza di segnali di crisi:** impatto sull'obbligazione di diligenza degli organi di governo e controllo societario.

Il quadro normativo illustrato nei paragrafi che precedono è caratterizzato da **una serie fitta di indicazioni operative che individuano i parametri minimi cui l'organo amministrativo (nell'ambito dei suoi poteri/doveri di gestione) e l'organo di controllo (nell'ambito dei suoi doveri di vigilanza) devono attenersi affinché gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili possano ritenersi adeguati (alla natura e alle dimensioni dell'impresa), anche "in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale"**.

Alle prescrizioni (di fonte primaria) contenute nell'art. 3 del CCII e nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 28/09/2021 (contenente la lista di controllo particolareggiata per l'esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa), si sono aggiunte indicazioni di *best practice* provenienti da varie fonti di normazione secondaria.

Tra queste indicazioni occorre ricordare; i) le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal CNDCED; ii) i "Principi per la redazione dei piani di risanamento" pubblicati dal Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel maggio 2022; iii) le indicazioni contenute nel documento "*Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici*", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti; iv) le "checklist" finalizzate alla valutazione dell'adeguatezza degli assetti aziendali, contenute nel documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, a seguito delle indicazioni contenute nel documento citato al punto precedente.

In questa fitta rete di prescrizioni si inseriscono a pieno titolo i principi contabili e i principi di revisione, che assumono rilevanza particolare per chi è investito di funzioni di

⁴ Già nel 2014, con la Raccomandazione 2014/135/UE, la Commissione aveva segnalato l'esigenza e l'urgenza per gli stati membri di «*garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale*». La Raccomandazione è stata raccolta dalla direttiva (UE) 2019/1023, che ha imposto ai Paesi membri di «*garantire agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare e salvaguardare il valore delle loro aziende e i livelli occupazionali*». La Direttiva è stata infine recepita con il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha modificato la disciplina del CCII incorporandovi organicamente il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi, introdotta con il Dl. 118/2021.

vigilanza e controllo (Organo di controllo e Revisore), ma che in prima battuta devono essere rispettati da chi ha la responsabilità della gestione.

Le obbligazioni dei soggetti investiti di compiti di gestione e controllo si sostanziano in una prestazione d'opera professionale, dalla quale scaturisce l'obbligo di **apprestare i mezzi idonei al raggiungimento del risultato richiesto dal creditore**: il contenuto dell'obbligazione del prestatore d'opera professionale coincide quindi con la diligenza che egli è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività.

La diligenza si pone, cioè, sia come criterio di determinazione della prestazione dovuta, sia come criterio di accertamento della responsabilità: nel senso che l'inesattezza dell'adempimento (che è fonte di responsabilità) è data dalla difformità tra prestazione eseguita ed il modello della prestazione diligente.

Orbene, la fitta rete di norme (giuridiche) e regole (di best practice) sopra illustrata finisce con l'integrare il modello della prestazione diligente di chi amministra e controlla l'impresa.

Ne consegue che **la responsabilità per violazione del dovere di diligenza potrà essere agevolmente affermata laddove risulti l'inosservanza delle norme e regole sopra illustrate.**

Mentre, sotto altro profilo, **la prova del rispetto delle predette norme e regole agevolerà sicuramente la difesa nelle eventuali azioni di responsabilità.**

6)

Un ultimo fattore caratterizzante dell'attuale contesto storico e la **presa d'atto che le imprese versano oggi in una situazione che è stata definita di "permacrisis"**, che, dopo la pandemia di COVID 19, le vede ora esposte a continui shock economici (l'incremento dei costi dovuti all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ed ora gli effetti perversi sui mercati globali e sui rapporti USA / Europa delle politiche protezionistiche e anti DEI dell'era TRUMP).

In questo contesto si inseriscono gli effetti (tutt'ora in atto) della normativa emergenziale che, per evitare il fenomeno i fallimenti a catena di imprese anche vitali che - superata la crisi - avrebbero potuto risollevarsi e essere risanate, ha consentito deviazioni significative da alcuni principi fondamentali che disciplinano l'informativa societaria, influenzando le scelte e le valutazioni espresse nei bilanci, consentendo alle imprese di proseguire l'attività e di aumentare la loro esposizione verso i creditori e il sistema bancario pur in presenza di situazioni di significativa erosione od addirittura perdita del capitale.

Gli interventi del Legislatore diretti a salvaguardare la continuità aziendale riguardano, ai fini che qui interessano, le disposizioni del codice civile in materia di: i) principi di redazione del bilancio di esercizio (art. 38-quater del DL 34/2020, conv. con L. 77/2020); ii) iscrizione dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 7-bis. del D.L. 104/2020, conv. con L. 126/2020); iii) rivalutazioni di beni e impianti (art. 110 del D.L. 104/2020); iv) riduzione del capitale sociale nominale per perdite (ex articolo 6, comma 1, del DL 23/2020, che, come modificato dall'art. 3, comma 1-ter del DL 228/2021, ha esteso la facoltà di congelamento e rinvio a nuovo delle perdite a quelle verificatesi nell'esercizio 2021).

Le misure eccezionali, accompagnate dalle disposizioni volte ad agevolare l'accesso al credito (mediante il rilascio di garanzie sui prestiti bancari da parte di fondi e istituzioni pubbliche), hanno favorito il formarsi di una gigantesca bolla in cui galleggia la maggior parte

delle imprese e che è destinata ora ad esplodere: con la conseguenza che, in caso di default, gli amministratori si troveranno - in sede pre-concorsuale o concorsuale - a rendere conto delle scelte effettuate; e gli organi di controllo dovranno a loro volta render conto delle ragioni di una mancata o tardiva attivazione.

Qui entra in gioco il ruolo centrale che l'organo di controllo, e i professionisti che assistono le imprese sono chiamati a svolgere: e cioè far comprendere che questo è il momento in cui **occorre interrogarsi** in modo freddo e razionale sulle prospettive future, per accertare e comprendere – con gli strumenti offerti dalla legge e dalla buona prassi - **se le scelte fatte possono essere confermate** e l'impresa può proseguire la propria attività come “going concern”, recuperando gli equilibri economici e finanziari compromessi dalla “permacrisis”, **o se occorre invece rivedere tali scelte, ricorrendo ove necessario a strumenti di composizione o regolazione della crisi.**

Si tratta di un compito difficile, poiché gli imprenditori che – nella prospettiva di una ripresa – hanno investito risorse ingenti per sostenere l'azienda, spesso non hanno la lucidità necessaria per comprendere che questo è invece il momento in cui occorre prendere atto della situazione con freddezza e con trasparenza e scegliere tra le opzioni che il legislatore ci ha messo a disposizione per gestire situazioni di squilibrio finanziario, economico o patrimoniale suscettibili di compromettere la continuità d'impresa.

Si tratta di verificare:

- i) se si tratti di una situazione di difficoltà transitoria, superabile con l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa emergenziale;
- ii) se occorra invece avviare un percorso di risanamento, ricorrendo alla composizione negoziata della crisi, che costituisce lo strumento fondamentale messo a disposizione dal legislatore;
- iii) o ancora, ove non sussistano i ragionevoli presupposti del risanamento, se sia necessario avviare una procedura di regolazione della crisi o di liquidazione giudiziale.

In questo contesto si inseriscono i **PRINCIPI CONTABILI e DI REVISIONE**, che assumono una funzione fondamentale sotto un duplice profilo:

- a) come **criteri che integrano la “legge di bilancio”**, enunciando i principi da osservare ai fini della corretta predisposizione dell'informativa finanziaria;
- b) come **regole di condotta che, come rilevato, integrano il contenuto della diligenza professionale** cui devono attenersi i componenti dell'organo di controllo e il revisore nell'adempimento delle loro obbligazioni.

I PRINCIPI CONTABILI E I RIFLESSI CIVILISTICI DELLA LORO VIOLAZIONE

Nel complesso della normativa nazionale, due possono essere i framework di riferimento a cui sono tenute a conformarsi le società per la redazione dei bilanci:

- **I principi contabili internazionali IAS / IFRS**, per le società quotate, le banche, le assicurazioni e più in generale le società richiamate dall'articolo due, decreto

legislativo 28 Febbraio 2005, n. 38, nonché le società che hanno esercitato la facoltà di cui al 6° comma dell'articolo 4 del decreto medesimo punti;

- le disposizioni del codice civile integrate ed interpretate dai **principi contabili nazionali** elaborati dall'OIC, per le società diverse da quelle richiamate in precedenza.

Sulla base di questa distinzione si attribuisce una differente valenza del ruolo assunto, nei due casi dai principi contabili nazionali emessi dall'OIC rispetto a quelli internazionali emanati dall'**international Accounting Standard Board**.

Questi ultimi, una volta recepiti dall'ordinamento europeo e da quello interno, hanno valenza di **regole primarie**.

I principi contabili nazionali emanati dall'OIC, in funzione di un'articolata disciplina del bilancio, svolgono un ruolo di rilievo ma comunque possono essere considerati quali **norme secondarie** rispetto al contenuto del codice civile. L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), è stato infatti riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“**Istituto nazionale per i principi contabili**” ed “*emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*”. (Art. 9-bis – Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità – successivamente modificato dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto legge 228/2021, che ha esteso l'attività dell'Organismo anche alla materia della sostenibilità).

In ogni caso, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che i principi contabili nazionali, benché non espressamente richiamati dal codice civile, debbano essere presi a riferimento per la redazione del bilancio, svolgendo infatti essi una funzione integrativa e di ausilio al contenuto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile⁵.

Sotto quest'ultimo profilo, la **Corte di Cassazione ha affermato che** i documenti emanati dall'OIC, in quanto parte integrante della normativa primaria in materia di formazione del bilancio, rappresentano un elemento di conoscenze e di applicazione imprescindibile affinché il bilancio stesso fornisca un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Più precisamente, **i principi contabili nazionali sono “dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione”** (Cass. Pen. n. 29885 del 15 giugno 2017).

Nel contesto normativo delineato nella parte introduttiva, i principi contabili che assumono rilevanza particolare, e costituiscono **un vero faro per chi è investito di ruoli di amministrazione e controllo** sull'amministrazione, **sono gli OIC 11, 19, 29 e 31**.

OIC 11 - “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio

⁵ Così: M. RESCIGNO, *Valenza tecnica dei principi contabili OIC e falso in bilancio*, in *Guida alla contabilità e bilancio*, IlSole24Ore, n. 7/8, luglio-agosto 2017.

L'OIC 11, riassume le norme tecniche (sviluppate nei singoli principi contabili nazionali) che occorre seguire per rispettare i postulati generali di bilancio e redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

I **postulati del bilancio** sono i seguenti: a) **Prudenza**; b) **Prospettiva della continuità aziendale**; c) **Rappresentazione sostanziale**; d) **Competenza**; e) **Costanza nei criteri di valutazione**; f) **Rilevanza**; g) **Comparabilità**.

Ai fini che qui interessano assume particolare rilevanza la **“Prospettiva della continuità aziendale”**, che nell'attuale situazione di “permacrisis”, costituisce assai spesso un criterio di difficile applicazione, e **la cui errata valutazione può esporre gli organi di amministrazione e controllo (oltreché la Revisione) a rilevanti responsabilità**.

A norma dell'OIC 11,

*“22 Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di **almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate **significative incertezze** in merito a tale capacità, nella nota integrativa **dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze**. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.*

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società”.

L'informativa dovrà inoltre tenere conto degli indicatori introdotti dall'art. 3 del CCII (a seguito dell'emanazione del Dlgs 17 giugno 2022, n. 83 - Decreto Insolvency - e degli ultimi affinamenti introdotti dal D.L. 73/2022 - Dl. Semplificazioni), **che ha provveduto a dettagliare gli obblighi di organizzazione previsti in via generale dall'art. 2086 c.c.**, introducendo alcuni *requisiti minimi di adeguatezza* che gli imprenditori individuali e collettivi devono rispettare nella fase di organizzazione e pianificazione dell'attività d'impresa.

La disposizione stabilisce infatti che *al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure imposte all'imprenditore individuale e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che deve adottare l'imprenditore collettivo devono consentire di:*

- a. *rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
- b. *verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*
- c. *ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.*

La norma stabilisce inoltre che costituiscono segnali che rendono probabile la crisi:

1. *l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
2. *l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
3. *l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;*
4. *l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1, nei confronti dei creditori pubblici qualificati (Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione).*

Si tratta, ovviamente, di requisiti minimi, compatibili con la struttura organizzativa delle piccole e medie imprese, ed è evidente che le imprese di maggiori dimensioni potranno e dovranno dotarsi di strumenti più sofisticati e complesso. Ma il dato normativo è assolutamente chiaro nel sancire il preciso dovere che tutte le imprese si organizzino per adottare un sistema di controllo di gestione che consenta quanto meno la verifica ed il monitoraggio periodico degli indicatori sopra riportati.

In caso contrario sarà facile rilevare l'inadeguatezza degli assetti organizzativi (in funzione della rilevazione e gestione precoce della crisi) e configurare a carico degli organi di amministrazione controllo un'ipotesi di responsabilità nei confronti della società e dei creditori sociali per i danni conseguenti all'aggravamento del dissesto (che si sarebbe potuto evitare con un sistema di monitoraggio costante degli indicatori sopra indicati).

OIC 29 (...) fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Rilevanza fondamentale, nell'attuale contesto di instabilità, per non dire schizofrenia, dei mercati e dell'economia globale, assume l'**OIC 29**, deputato a disciplinare la rilevazione in bilancio dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Infatti, **le aziende che stanno subendo** (direttamente, o indirettamente) **gli effetti degli eventi bellici e degli shock economici** determinati dall'era TRUMP dovranno **verificare se tali effetti** (aumento insostenibile dei prezzi e dei costi perdita di clienti o di mercati, insolvenze di clienti) **debbano essere riflessi nella valutazione dei saldi patrimoniali ed economici alla data di chiusura dell'esercizio.**

Orbene, l'OIC 29 identifica **tre tipologie di fatti** intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

(a) **i fatti successivi che DEVONO essere recepiti** nei valori di bilancio, in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza (per esempio: il fallimento non previsto di un debitore o la pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento di un importo diverso da quello prevedibile ed espresso dal relativo fondo appostato nei conti della società alla data di chiusura dell'esercizio);

(b) i fatti successivi che **NON DEVONO essere recepiti nei valori di bilancio**, in quanto verificatisi dopo la data di bilancio e i cui effetti sono di competenza dell'esercizio successivo. È questo il caso, per esempio, di imprevisti cambiamenti delle condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio, o di perdite derivanti dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere.

I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, **se sono rilevanti e significativi, devono essere illustrati nella nota integrativa** perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Esistono tuttavia alcuni casi - che l'OIC 19 individua nella tipologia, e cioè:

(c) i fatti successivi alla data di chiusura del bilancio **che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale**: come nel caso in cui tali fatti comportino un peggioramento del risultato di gestione o della posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, o delle prospettive future di mercato della società, e possano far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. E questa situazione può ben verificarsi per molte aziende che abbiano risentito in modo particolare della situazione in atto.

OIC 31 – (...) Fondi per rischi e oneri

L'OIC 31, relativo alla rilevazione dei rischi ed all'appostazione dei Fondi per rischi e oneri, affronta un tema oggi delicatissimo.

La stima dei fondi, in quanto destinata ad incidere in misura rilevante sui risultati del bilancio, costituisce infatti un passaggio fondamentale che, nell'attuale momento storico, assume rilevanza in particolare con riferimento ad una **tipologie di rischio**:

- **l'esito dei contenziosi passivi in corso.**

L'OIC 31 definisce i fondi per rischi e oneri nel modo seguente:

*4. I fondi per rischi e oneri rappresentano **passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.***

*5. I **fondi per rischi** rappresentano **passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.***

6. I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

L'OIC 31 approfondisce poi la natura dei rischi e le modalità di valutazione e rappresentazione rilevando che:

“9. Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).

10. Le **passività potenziali** rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

12. In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come **probabili, possibili o remoti**.

Un evento è **probabile** quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario.

Un evento è **possibile** quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione.

Un evento è **remoto** quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

(...)

23. Rilevazione iniziale.

L'articolo 2424-bis, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che “gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire **perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza**”.

24. L'articolo 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile richiede, inoltre, che “**si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo**”.

25. I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile.

26. I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.

27. Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per: a) rettificare i valori dell'attivo; b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività; c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio; d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori; e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

28. *Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell'esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti indicati nei paragrafi 23-26.*

29. *L'articolo 2426 codice civile non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri; nella valutazione degli stessi si applicano, quindi, i principi generali del bilancio.*

30. *La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati”.*

Come è agevole comprendere, **l'applicazione dei criteri sopra formulati è tutt'altro che immediata**, anche perché la valutazione della natura e del grado di probabilità del rischio è influenzata da molteplici fattori, spesso non noti o non percepiti, o percepiti diversamente a seconda del profilo professionale di chi ha il compito di valutarli.

Questo avviene di frequente nel caso in cui venga richiesto ai legali di fornire una stima dei fondi da postare in relazione ai rischi legati ai contenziosi in corso o ai rapporti contrattuali o garanzie prestate o sinistri occorsi da cui possano derivare **passività potenziali**.

Non è infatti infrequente, in particolare nelle multinazionali a capitale estero, che ai legali venga richiesto dalla Società di Revisione di pronunciarsi, nella **Attorney's representation letter**, sui rischi derivanti dai contenziosi (o da inadempimenti contrattuali non ancora sfociati in contenziosi) addirittura proponendo **una percentuale circa la probabilità di accadimento e un'indicazione dell'importo stimabile** sulla base della percentuale proposta.

Il problema può essere risolto spiegando che **il rischio, per sua natura, non è suscettibile di traduzione in una percentuale numerica**, e che l'obbligo di adeguata stima dei fondi può essere assolto fornendo dettagliata spiegazione delle situazioni che hanno determinato i contenziosi e degli elementi di incertezza (dovuti a fattori ambientali, personali, temporali, o propri dell'organizzazione giudiziaria) che li contraddistinguono.

In altre parole, alla difficoltà di fornire stime si sopperisce con la regola della completezza e della trasparenza dell'informativa societaria, di cui si accennerà al paragrafo che segue.

LA COMPLETEZZA E LA TRASPARENZA DELL'INFORMATIVA SOCIETARIA COME CONDIZIONI DI ESONERO DALLE RESPONSABILITÀ E PARAMETRI FONDAMENTALE PER DISTINGUERE – IN CASO DI DEFAULT – TRA COMPORTAMENTO DILIGENTE E CORRETTO E COMPORTAMENTO NEGLIGENTE (O DOLOSO).

Sul mancato rispetto delle regole di redazione del bilancio (ed in particolare su quelle che disciplinano la rilevazione dei fatti suscettibili di incidere sulla continuità aziendale), si appunta la maggior parte delle azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori, sindaci e revisori.

Orbene, in questo scenario, il parametro fondamentale che – nel malaugurato caso di default - consentirà di distinguere il comportamento diligente e corretto da quello negligente (o addirittura doloso), è quello della **completezza e trasparenza dell'informazione societaria**.

Il principio fondamentale della chiarezza, che deve ispirare la redazione del bilancio, è consacrato nell'Art. 2423 c.c., che – nel definire le clausole generali di redazione del bilancio - attribuisce rilevanza centrale al contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Al comma 2, la predetta disposizione stabilisce che:

*“2. Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.*

Sulla rilevanza della regola della chiarezza si è pronunciata ancora recentemente la **Corte di Cassazione**⁶, ribadendo che *“nelle società di capitali il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 cod. civ., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche”.*

La Corte soggiunge che **il principio di chiarezza, in quanto preordinato anche alla tutela di terzi estranei alla compagine sociale, “non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono”.**

Orbene, il rispetto del principio della chiarezza (e completezza) dell'informazione societaria è la regola che consentirà agli estensori del bilancio (e all'organo che ne controlla la correttezza) di evitare che scelte eventualmente opinabili e censurabili sotto il profilo civilistico, costituenti mere irregolarità di bilancio, possano assumere valenza criminale ed essere censurate e sanzionate come ipotesi di falso.

Come è stato correttamente osservato, *“la divaricazione fra fatto sanzionabile in sede penale e scelte eventualmente censurabili in altra sede deve fondarsi sulle modalità con cui l'informazione finanziaria è resa ed in particolare sull'adozione o meno da parte del soggetto agente di particolari modalità espositive dei dati contabili, che rendano la sua comunicazione particolarmente ingannevole e quindi suscettibile di fuorviare i destinatari della stessa inducendoli a compiere azioni pregiudizievoli per i loro interessi patrimoniali: in questo senso va intesa l'espressione, presente negli artt. 2621 e 2622 cod. civ., secondo cui le condotte tipiche dell'esposizione di fatti non veri e dell'omissione di fatti materiali devono risultare “concretamente idonee ad indurre altri in errore” sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società”*⁷.

Da ciò consegue che, pur in presenza di scelte censurabili, “la chiarificazione dei fatti presenti in nota integrativa esclude la portata ingannatoria della contabilità e quindi la sussistenza del reato”⁸.

⁶ Cassazione civile sez. I - 23/04/2024, n. 10873

⁷ C. SANTORIELLO, Anche nel diritto penale dell'economia “su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”, in nota a Cass. pen., sez. V, dep. 4 febbraio 2024, n. 4813, in Giurisprudenza penale, 2024, reperibile su: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2024/02/Santoriello_gp_2024-2.pdf

⁸ Il caso esaminato dall'autore si riferisce ad un bilancio in cui gli estensori avevano omesso l'accantonamento di un fondo in relazione ad una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, ma nella nota integrativa la società aveva illustrato con dovizia di particolari la vicenda (menzionando l'esistenza delle controversie, la sua chiamata in giudizio quale responsabile civile, la decisione della cassazione ecc.) ed aveva ammesso il presumibile venire ad esistenza di un debito, asserendo tuttavia che non si era proceduto all'appostamento delle relative somme in quanto l'importo del risarcimento era non determinabile ed in ogni caso – qualche che fosse l'importo che la

I BILANCI IN FORMA ABBREVIATA E I BILANCI DELLE MICROIMPRESE

Poiché la realtà economica italiana è costituita in grandissima parte da piccole imprese e microimprese, è utile ricordare che il principio della chiarezza non trova deroghe nei casi in cui l'impresa sia autorizzata a depositare i bilanci in forma abbreviata (art. 2435-bis, cc.) o nelle forme previste per i bilanci delle microimprese (art. 2435-ter, cc.), in base ai parametri dimensionali previsti dalle predette disposizioni.

Le disposizioni che disciplinano la struttura e il contenuto dei bilanci semplificati e dei bilanci delle microimprese contengono rilevanti correttivi alla struttura del bilancio, ai documenti che lo compongono e alle informazioni richieste dalla legge. Questi correttivi rispondono all'esigenza di semplificare gli adempimenti richiesti ai fini della formazione del bilancio per imprese che dispongono di una struttura organizzativa limitata, in ragione delle loro modeste dimensioni, secondo il principio della proporzionalità sancito in via generale dall'articolo 2086 cc.

Tuttavia questi correttivi non comportano alcuna deroga a principi - quali quelli della chiarezza, verità e correttezza - che si collocano al vertice del sistema, in quanto volti a tutelare interessi diffusi, della società dei creditori e dei terzi.

A favore di questa interpretazione depone, oltre il buon senso, la chiara disposizione prevista dal terzo comma dell'articolo 2423 cc, che, dopo aver enunciato al secondo comma le clausole generali della chiarezza, verità e correttezza, espressamente precisa:

“3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

È dunque evidente che se i documenti di bilancio predisposti in aderenza alle regole semplificate di redazione dettate dalle disposizioni sopra richiamate non consentissero di comprendere con chiarezza le scelte effettuate dalla direzione e l'impatto delle stesse sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sulla sua successiva evoluzione, occorrerebbe integrare i documenti richiesti dalla legge con le informazioni ulteriori necessarie a tale fine.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILISTICA CONSEGUENTI ALL'ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

La violazione dei principi contabili può costituire motivo di irregolarità, o nullità, del bilancio, e la delibera che lo ha approvato può conseguentemente essere impugnata, *“sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia quando dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”*⁹.

Al di là dei profili d'invalidità della delibera di approvazione del bilancio, la violazione del precetto della chiarezza, e più in generale la violazione delle regole che disciplinano la redazione del bilancio, costituiscono inadempimenti gravi di obblighi

società fosse stata chiamata a pagare – il debito non avrebbe avuto particolari impatti sul patrimonio della società vista la sua solidità finanziaria ed economica.

⁹ Cassazione civile sez. I - 23/04/2024, n. 10873

specifici posti a carico degli amministratori, oltretutto violazioni del più generale dovere di correttezza su cui si impernia l'attuale sistema dei doveri e delle responsabilità degli amministratori.

La redazione di un bilancio non corretto o, ancor di più, nullo, costituisce **giustificato motivo di revoca degli amministratori** e espone l'organo gestorio alle **azioni di responsabilità della società** (ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis cc), nonché alle **azioni risarcitorie regolate dall'articolo 2395**, che possono essere esercitate dai soci e dai terzi (banche, investitori, e più in generale tutti gli stakeholder) che, abbiano subito un pregiudizio per aver fatto affidamento sul bilancio nullo.

La redazione di bilanci non corretti (o, peggio, falsi) integra anche una grave irregolarità, suscettibile di legittimare il ricorso al Tribunale (da parte dei soci e dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 2409 c.c., con tutti gli effetti previsti dalla predetta disposizione.

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

Come noto, sin dal 1 gennaio 2004, a seguito della riforma del diritto societario –, il controllo contabile è stato assegnato unicamente alla società di revisione (o revisore legale), la quale è tenuta alle seguenti verifiche: 1) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; 2) accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 3) accertare l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale; 4) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia

Tuttavia il Collegio Sindacale, in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, non può disinteressarsi del processo di formazione del bilancio, al quale deve allegare la sua relazione.

In proposito, il CNDCEC ha emanato in data 20 dicembre 2023, con applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 il documento “NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE” dove la norma 3.8 “Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione” nei criteri applicativi recita:

«Il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio verifica l'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del Codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

*«Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. **La verifica della rispondenza ai dati contabili e della conformità ai principi contabili di riferimento spetta esclusivamente all'incaricato della revisione legale.***

«Il collegio sindacale, tenuto conto che la verifica delle condizioni previste dalla legge e dai principi contabili per tale iscrizione spetta esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale, accerta:

nei casi in cui si renda obbligatoria, la predisposizione della relazione sulla gestione e la sua comunicazione unitamente al progetto di bilancio;

- *nel caso del ricorso al maggior termine per l'approvazione del bilancio, l'esistenza delle prescrizioni normative (ex art. 2364, co 2, cc) e la presenza nella relazione sulla gestione delle ragioni della dilazione;*
- *la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.);*
- *che il processo per l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento e sviluppo nell'attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla base di adeguati flussi informativi (Cfr. Norma 8.4.);*
- *che il processo di iscrizione dell'avviamento nell'attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla base di adeguati flussi informativi (art. 2426, co. 1, n. 6, c.c.);*
- *la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga ex art. 2423, co. 5, c.c., cui abbiano fatto ricorso gli amministratori;*
- *le conclusioni e, eventualmente, l'analisi inerente al processo di verifica della sussistenza della continuità aziendale.».*

Ai fini del corretto svolgimento di questa attività di vigilanza, il Collegio sindacale ed il Revisore legale devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (artt. 2409-septies c.c. e art. 150 T.U.F.).

I PRINCIPI DI REVISIONE E I RIFLESSI CIVILISTICI DELLA LORO VIOLAZIONE

La normativa che disciplina l'attività di revisione¹⁰ è contenuta nell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, che attribuisce al Revisore il compito di 1) verificare nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 2) effettuare revisione (o controllo) del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, ove redatto, e – in apposita Relazione – esprimere un giudizio su detti bilanci ed illustrare i risultati della revisione legale.

In particolare, mentre il “giudizio positivo” riconosce la conformità del bilancio alle norme di redazione dello stesso, che di conseguenza rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, il giudizio negativo può essere espresso tanto nei casi di mancata corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili quanto nei casi di non conformità ai principi contabili, alle norme di redazione ed al contenuto dei bilanci, sempre che tali difformità siano così rilevanti da togliere significatività al bilancio nel suo complesso. Il “giudizio con eccezioni”, invece, pone in evidenza che nel bilancio sono state accertate delle deviazioni dai corretti principi contabili oppure che il revisore legale è stato costretto a discostarsi dai principi di revisione nel controllare il bilancio medesimo, sempre che le indicate deviazioni non siano così rilevanti da togliere significatività al bilancio nel suo complesso.

¹⁰ Le considerazioni che seguono riprendono l'esposizione del Prof. Flavio Dezzani in : F. DEZZANI, A. BAUDINO, C. SANTORIELLO, *Una ricostruzione interdisciplinare del ruolo e delle responsabilità del revisore*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, Fascicolo 3/2025 – ISSN 2039-6880, p. 377.

Quanto alla dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio, la stessa può essere giustificata dalla mancanza di sufficienti elementi probativi, dall'impossibilità di svolgere le procedure di revisione ritenute necessarie, dall'esistenza di "incertezze" o di "rilievi", di particolare gravità, relativi alla conclusione di eventi i cui riflessi sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico della società sottoposta a revisione non possono essere ragionevolmente stimati alla data in cui è emessa la relazione di revisione.

Ai suddetti giudizi, il revisore giunge applicando i c.d. "principi di revisione", "regole tecniche" che indicano al revisore la "via tecnica" che deve seguire per controllare le singole "voci del bilancio" (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) al fine di esprimere uno dei giudizi sopra indicati.

Tra i principi di revisione ISA Italia, ai fini che qui interessano assumono una rilevanza centrale:

- il principio di Revisione ISA 265, che impone al revisore la comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione;
- il principio di Revisione ISA 560, che tratta delle responsabilità del revisore in relazione agli eventi successivi nella revisione contabile del bilancio;
- il principio di revisione ISA 570, che tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione

Per quanto attiene alla posizione del Revisore, la costante verifica ed il monitoraggio del presupposto della continuità aziendale rientrano tra i doveri fondamentali del Revisore, proprio in relazione alla finalità cui l'attività di revisione è svolta.

In base al principio ISA 570, le responsabilità del revisore sono quelle di:

- a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;
- b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il principio di revisione 570 stabilisce infatti, al § 11, che *"nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, il revisore deve valutare se vi siano eventi o circostanze, e relativi rischi sull'attività svolta dall'impresa, che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa"*.

La stessa norma, al § 13, precisa che il Revisore *"considera eventi e circostanze connessi al presupposto della continuità aziendale (...) perché ciò gli consente, in modo più tempestivo, di discutere con la direzione e di esaminare i piani predisposti da quest'ultima nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa"*.

E ancora, al § 20, la norma 570 raccomanda espressamente al Revisore di valutare, ai fini della verifica del presupposto della continuità aziendale, *"i piani d'azione futuri della direzione"*.

Occorre tuttavia osservare che **al revisore**, la cui funzione presuppone una presenza costante ed un'attività continuativa di verifica dei fatti aziendali, con particolare riferimento alla sussistenza del presupposto della continuità d'impresa, **è preclusa ogni possibilità diretta di intervento volta ad impedire o sanzionare il comportamento degli amministratori in caso di rilevazione di irregolarità o violazioni di legge**. Per contro, poteri preventivi ed impeditivi penetranti (quali la convocazione dell'assemblea, la promozione dell'azione di responsabilità, la facoltà di sollecitare l'intervento del Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., ed il potere di richiedere la liquidazione giudiziale della società, ai sensi dell'art. 37 CCII) sono attribuiti all'organo di controllo, sebbene la sua funzione sia disciplinata come un'attività intermittente che si realizza attraverso le verifiche periodiche e la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione (in caso di amministrazione collegiale).

Questo disallineamento tra obblighi di controllo e poteri/doveri di attivazione e reazione contribuisce spesso, soprattutto nella fase patologica dell'impresa, a far emergere una forte contrapposizione tra i soggetti investiti delle due funzioni: contrapposizione che – nell'ambito delle cause di responsabilità intentate dagli azionisti o in sede concorsuale – si manifesta nelle rispettive linee di difesa. Infatti, in presenza di ritardi nella rilevazione di irregolarità o di segnali di crisi, il Collegio Sindacale tende a svolgere le proprie difese adducendo che l'omissione o il ritardo è esclusivamente imputabile al revisore legale. Mentre il revisore tende a riversare la responsabilità sul Collegio sindacale, cui sono attribuiti per legge i compiti di sorveglianza sull'operato degli amministratori ed i correlativi poteri/doveri di attivazione ed intervento.

I NUOVI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE DEL REVISORE IN PRESENZA DI SEGNALI DI CRISI: UNA IPOTESI ESPRESSA DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL REVISORE E LE CONDIZIONI PER IL SUO ESONERO

Occorre ora evidenziare che gli obblighi derivanti dai principi di revisione sono oggi integrati dalla disposizione dettata dall'art. 25-*octies* del CCII (in tema di allerta interna), che ha arricchito di precisi contenuti sia il dovere di vigilanza sulla continuità aziendale, sia i doveri di attivazione in caso di rilevazione di segnali di crisi.

Sul fronte dei poteri e dei doveri, l'art. 25-*octies* CCII, nella sua nuova formulazione, dispone ora al comma 1 che **“l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni”** [n.d.r.: l'enfasi non è nel testo di legge], devono segnalare **“per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 [n.d.r.: e cioè la sussistenza di una situazione di ‘crisi’ o di ‘insolvenza’, come definite dall'art. 2 del CCII]”**.

Il comma 1, poi, prosegue disciplinando in dettaglio le modalità della segnalazione cui sono tenuti – nell'ambito delle rispettive funzioni – organi di controllo e revisore – di modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta di dialogo tra i soggetti investiti delle rispettive funzioni, diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente intraprese.

La disposizione fissa anche termini precisi entro i quali devono essere poste in essere le successive attivazioni.

Il comma 1 precisa infatti che **“La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non**

superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese”.

La norma non si spinge a precisare cosa debbano fare in concreto i soggetti tenuti alla segnalazione, nell'ambito delle rispettive funzioni, qualora la segnalazione non sortisca effetti e l'organo amministrativo rimanga inerte e ometta di riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Invero, è ben chiaro quali siano le attivazioni cui è tenuto l'organo di controllo, dal momento che le stesse sono dettagliatamente regolate dalla legge, che investe tale organo del potere di reazione.

Per quanto attiene alla posizione del revisore, la norma, diversamente da quanto era stato stabilito nella versione originaria del CCII, poi abrogata, non si spinge invece ad attribuire al revisore analoghi poteri di reazione e attivazione verso l'esterno, come era invece previsto nell'impianto iniziale del CCII. **Le attivazioni del revisore rimangono infatti circoscritte alle pressioni esercitate nei confronti dell'organo amministrativo, e non includono il potere di segnalare ai soci e ai terzi la situazione in atto, se non nella relazione al bilancio di esercizio.**

La semplice inclusione del Revisore tra i soggetti tenuti ad effettuare la segnalazione all'organo amministrativo non consente di configurare in capo al Revisore (o Società di Revisione) una posizione di garanzia (dei diritti dei creditori e dei terzi) analoga a quella rivestita dall'Organo di controllo (organo monocratico della s.r.l. o Collegio Sindacale delle s.p.a.): mancano infatti quei poteri impeditivi e di reazione che, in caso di mancato esercizio, consentono di creare un collegamento causale tra l'omissione (o il ritardo) ed i danni che dall'omissione o dal ritardo sono derivati alla società, ai creditori ed ai terzi.

È comunque oggi assodato, per espressa previsione di legge, che **l'omessa o tardiva segnalazione costituiscono, per il revisore, inadempimenti gravi e fonti di responsabilità solidale** (come si desume dall'esplicito richiamo alla responsabilità prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2011, ove si prevede che *“i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri”*).

Il comma 2 dell'art. 25-*octies* CCII, infatti, espressamente stabilisce che *“La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*¹¹.

¹¹La finalità di responsabilizzare il revisore, esplicitando un suo ruolo proattivo (coerente con la prospettiva “forward-looking” che caratterizza il nuovo sistema dei controlli) è evidenziata espressamente nella Relazione Illustrativa, in cui si precisa che il rafforzamento delle segnalazioni è perseguito aggiungendo ai soggetti tenuti alle segnalazioni *“anche il soggetto incaricato della revisione legale, nel contesto di adozione da parte dello stesso dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), e precisando che esse vanno effettuate dal collegio sindacale e dai revisori nell'esercizio delle rispettive funzioni, e quindi nei rispettivi ambiti di azione e competenza oltre che nell'esercizio della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi”*. Al riguardo, la Relazione Illustrativa evidenzia che *“il revisore, in conformità al principio 570 Continuità Aziendale (ISA Italia), “deve*

La nuova formulazione dell’art. 25-*octies* CCII comporta tuttavia l’insorgere di un tema nuovo, le cui conseguenze (sul nuovo sistema dei doveri dei soggetti investiti di funzioni di amministrazione, vigilanza e controllo, e sulle finalità che lo ispirano) non sono state adeguatamente valutate dagli estensori della norma.

Occorre infatti considerare che l’impianto generale del CCII, aggiornato in funzione degli obiettivi imposti dalla direttiva UE 1023/2019 sui quadri di ristrutturazione preventiva, risponde alla finalità garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, l’accesso a strumenti che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce, in modo da evitare l’insolvenza. In linea con queste finalità, il CCII ha spostato la valutazione del rischio ad un momento anteriore alla crisi: **l’attivazione dell’imprenditore e di chi lo controlla deve, cioè, avvenire in modo precoce, non già quando sussistono “fondati indizi di crisi”, ma ancor prima: e cioè quando emergano “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” che rendono la crisi “probabile”**¹².

L’art. 12, comma 1, CCII, che disciplina l’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi, introduce un concetto di **“probabilità di crisi”** che anticipa il momento dell’allerta. La norma stabilisce infatti che **l’accesso alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è consentito all’imprenditore commerciale e agricolo che “si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”**.

L’anticipazione del momento dell’allerta si traduce, sul piano operativo, in un’**accentuazione dell’assiduità con cui deve essere effettuato il monitoraggio della situazione della società**; sul piano giuridico comporta un ampliamento dell’ambito della responsabilità e dell’arco temporale che potrà essere preso come riferimento ai fini della determinazione degli eventuali danni.

In linea con questa impostazione, il testo dell’art. 25-*octies*, prima che intervenisse il d.lgs. correttivo n. 136/2024, imponeva all’organo di controllo di segnalare all’organo amministrativo **“la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1”** [n.d.r.: l’istanza di accesso alla composizione negoziata]: presupposti

acquire elementi probativi sufficienti e appropriati per verificare l’utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale nel bilancio e giungere a una conclusione al riguardo”. La previsione in capo al revisore dell’obbligo di segnalazione integra, pertanto, con nuovi e più specifici contenuti le prescrizioni dettate dai principi di revisione.

¹² Sulla base di queste considerazioni è stato opportunamente evidenziato che **“Poiché il revisore reagisce solo in presenza di incertezze sulla continuità aziendale che siano “significative”, si può ritenere che dai nuovi obblighi di attivazione in capo agli organi sociali al verificarsi di uno stato di pre-crisi (art. 12 CCII) discenda anche per il revisore un dovere di riduzione della soglia di significatività nella valutazione degli indici di compromissione della continuità aziendale e finanche un dovere di informativa nella relazione al bilancio, dando conto della ricezione di segnalazioni da parte dell’organo di controllo, dei creditori pubblici qualificati o comunicazioni dal sistema creditizio ovvero della presenza dei segnali di allarme di cui all’art. 3, comma 4, CCII nel c.d. “Paragrafo d’enfasi”, ove si ritenga che tali elementi non siano significativi al punto di creare incertezze oggettive sulla continuità aziendale”**(PETTIROSSI, *Funzione di revisione legale dei conti e interferenze con la disciplina della crisi d’impresa*, in *Giur. comm.*, 2024, fasc. 3, p. 550.

che consistono “*in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che (...) rendono probabile la crisi o l’insolvenza*”.

Nella nuova formulazione oggi in vigore, la segnalazione ha invece per oggetto “*la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17 [n.d.r.: e cioè la sussistenza di una situazione di ‘crisi’ o di ‘insolvenza’, come definite dall’art. 2 del CCII]”*; e la segnalazione “*è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)*”.

Quindi, secondo il nuovo testo, l’obbligo scatterebbe in un momento successivo alla manifestazione dei primi segnali di squilibrio, e cioè quando questi segnali sono già sfociati in una situazione di crisi o di insolvenza.

La Relazione illustrativa spiega che la scelta di collegare l’obbligo di segnalazione alla “*sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza*” e non alla manifestazione “*di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi)*”, risponde “*al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela*”.

La scelta pare tuttavia opinabile, poiché **va apertamente in controtendenza con le finalità delle nuove disposizioni** sui quadri di ristrutturazione preventiva, che, come imposto dal Legislatore comunitario, sono **finalizzate a prevenire la crisi**, sollecitando l’imprenditore ad intervenire tempestivamente per ripristinare, ove possibile, le situazioni di squilibrio economico patrimoniale e finanziario e salvaguardare la continuità aziendale.

Pare comunque corretto ritenere che, all’atto pratico, la nuova formulazione non avrà effetti sull’accertamento del momento in cui scatta la responsabilità omissiva dei soggetti investiti dell’obbligo di segnalazione.

Ed infatti, in un sistema dei controlli caratterizzato da una rete fitta di prescrizioni (norme di legge in tema di assetti organizzativi, regolamenti, principi di revisione, norme di comportamento emanate da enti di normazione secondaria) volte ad individuare ed intercettare tempestivamente il rischio di crisi, **sarà ben difficile escludere la responsabilità dell’organo di controllo e del revisore che, in presenza di segnali di squilibrio tali da suggerire le necessarie attivazioni a tutela della continuità aziendale, siano rimasti alla finestra, attendendo che questi segnali si traducessero in uno stato di vera e propria crisi o di insolvenza, anziché attivare le segnalazioni di cui all’art. 25-octies CCII.**

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE: LA NECESSITÀ DI UNA VIRTUOSA COLLABORAZIONE

Alla luce del quadro giuridico di riferimento sopra delineato, appare evidente che, con riferimento alle funzioni di vigilanza sugli obblighi di adeguata organizzazione e pianificazione dell’attività d’impresa, le attivazioni delle due funzioni (Organo di controllo e Revisore) dovranno svolgersi su due piani: quello della prevenzione, e quello della reazione.

Sul piano della prevenzione, tanto il Collegio sindacale quanto il Soggetto incaricato della Revisione legale dovranno verificare che l’Organo Delegato adotti assetti organizzativi adeguati (anche in funzione della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale), si avvalga di piani attendibili e riferisca periodicamente in merito al consiglio con la frequenza richiesta dal tipo di attività svolta e dai rischi cui la società è esposta.

E quando i piani saranno presentati, non potranno esimersi dall'analizzarli ed esprimersi sulla loro coerenza e adeguatezza .

L'attività di prevenzione dovrà inoltre fondarsi su un costante scambio di informazione tra i soggetti incaricati delle due funzioni di controllo (controllo contabile e di legalità).

La giurisprudenza tende infatti ad affermare la responsabilità del Collegio sindacale e del Revisore nel caso in cui la mancata attivazione sia stata agevolata da carenze nel flusso informativo che deve necessariamente svolgersi tra i due soggetti investiti del controllo ¹³.

Ne consegue che il soggetto (Revisore o società di Revisione) incaricato del controllo contabile, ove rilevi profili di rischio legati a carenze organizzative o di pianificazione o all'inadeguatezza dei piani adottati, ancor prima di procedere alle formali segnalazioni di cui all'art. 25-*octies* CCII, dovrà non solo informare la direzione, acquisendo tutte le necessarie informazioni e svolgendo tutti i necessari approfondimenti; ma dovrà informare tempestivamente il Collegio sindacale, affinché quest'ultimo possa assumere le iniziative di sua competenza.

Il Collegio sindacale, a sua volta, dovrà preoccuparsi di richiedere periodicamente informazioni al Revisore; e dovrà procedere direttamente ad approfondimenti quando le informazioni ricevute dal revisore contabile siano insufficienti oppure quando venga di fatto accertato un inadeguato esercizio dei poteri di controllo da parte del revisore.

Sul piano della reazione, le attivazioni dei due organi si svolgeranno necessariamente nell'ambito dei poteri-doveri che di cui sono investiti, e sui quali ci si è soffermati nelle pagine precedenti.

In presenza di criticità, in una prima fase entrambi gli organi saranno tenuti innanzitutto a confrontarsi con la direzione, al fine di svolgere con gli organi delegati i necessari approfondimenti, acquisire informazioni e formulare proposte, raccomandazioni e suggerimenti.

¹³Cfr. decreto App. Bologna, Sez. III, 16 giugno 2015, reperibile nella banca dati *De Jure*. Tale decreto è stato emanato nell'ambito di un ricorso in opposizione avverso una sanzione irrogata dalla CONSOB ad uno dei sindaci della società *Aión Renewables* in fallimento. La CONSOB contestava, in particolare, al sindaco in questione di aver svolto la funzione di mero "collatore" delle informazioni provenienti dagli organi di gestione e controllo contabile e non di non essersi avvalso appieno di quello "scambio di informazioni", che gli avrebbe consentito, invece, di rilevare le inadeguatezze del sistema organizzativo e di controllo interno e di sollecitare l'adozione di quelle iniziative gestorie finalizzate alla loro rimozione. La Corte d'Appello bolognese rigettava il ricorso in opposizione, ritenendo fondato l'assunto posto alla base del provvedimento sanzionatorio della CONSOB, e, cioè, *"che l'attività svolta dal Collegio Sindacale in presenza di una pluralità di segnali di inadeguatezza del sistema organizzativo e di controllo interno si è limitata [...] alla verifica formale di un flusso informativo tra le diverse funzioni e strutture preposte (audit e revisione); tale flusso informativo, tuttavia, non ha mai comportato un vaglio sostanziale dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni e, comunque, non ha portato alla concreta attivazione degli strumenti attribuiti ai Sindaci dalla legge"*. Il caso si riferisce ai rapporti tra collegio sindacale e revisore di una società quotata, ma non v'è ragione per escludere l'applicazione di tali principi alle società non quotate, anche in considerazione del chiaro disposto dell'art. 2409-*septies* c.c. (*Scambio di informazioni*), a norma del quale *"il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti"*).

Nel caso in cui queste prime attivazioni risultassero inutili, le reazioni ulteriori dovranno necessariamente svolgersi nell'ambito dei diversi poteri-doveri di cui i due soggetti sono investiti.

Pertanto, il soggetto investito della revisione, non disponendo di poteri autonomi di attivazione verso l'esterno, non potrà che limitarsi ad effettuare le segnalazioni di cui all'art. 25-octies CCII e informare tempestivamente il Collegio sindacale, sollecitando l'assunzione delle iniziative di sua competenza.

E il **Collegio sindacale**, in presenza di incapacità, inadeguatezza o inerzia da parte dell'Organo Amministrativo, **dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea** (proponendo la revoca degli amministratori ed eventualmente la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti); e qualora l'assemblea rimanga inerte o appiattita sulla posizione degli amministratori, il Collegio sindacale dovrà altresì considerare l'eventualità di **sollecitare l'intervento del Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.**, nel caso in cui dal ritardo nell'assunzione delle necessarie iniziative possano derivare danni alla società, ai creditori e ai terzi; ed in ultima istanza **richiedere la liquidazione giudiziale della società.**

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL REVISORE LEGALE DOPO IL D.LGS. N. 39/2010

L'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010 stabilisce ora che i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

Peraltro, come in precedenza rilevato, **l'organo investito della revisione contabile non dispone di poteri autonomi di reazione e attivazione**, e deve limitarsi ad informare tempestivamente il Collegio sindacale, sollecitando l'assunzione delle iniziative di competenza di questo organo.

Per questa ragione il coinvolgimento dell'organo investito della revisione contabile in azioni di responsabilità connesse alla violazione degli obblighi di organizzazione, pianificazione e tempestiva intercettazione dei segnali di crisi è, in genere, limitato alla ipotesi in cui la mancanza di adeguata organizzazione e pianificazione dell'attività di impresa abbia determinato la crisi dell'impresa, ed al revisore sia imputabile la violazione dell'obbligo, sancito dal principio di revisione 570, di valutare, ai fini della verifica del presupposto della continuità aziendale, *“i piani d'azione futuri della direzione”* e di *“discutere con la direzione e di esaminare i piani predisposti da quest'ultima nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa”*.

Questo scenario potrebbe ora mutare a seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi di attivazione sopra illustrati (di cui, in base all'art. 25-octies del Codice della crisi, sono investiti *“Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni”*), la cui violazione *“è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista (...) dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*.

Come sempre avviene quando il Legislatore interviene con leggi di ampio respiro che sovvertono sistemi di norme consolidati, occorrerà attendere le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza per cogliere l'impatto effettivo delle modifiche introdotte della nuova disciplina.

All'atto pratico, sembra corretto ritenere che questa responsabilità sarà più agevolmente invocabile nelle s.p.a., o comunque nelle società dotate di organo di controllo, nel caso in cui l'omissione o il ritardo della segnalazione all'organo amministrativo (e all'organo di controllo) abbia avuto l'effetto di precludere le attivazioni che l'organo di controllo è tenuto ad assumere a tutela della società, dei creditori e dei terzi.

Ove l'organo di controllo sia assente, la mancata attribuzione in capo al revisore di poteri autonomi di intervento analoghi a quelli accordati all'organo di controllo, renderà invece estremamente difficile la dimostrazione di un concatenamento causale tra l'omissione o il ritardo della segnalazione all'organo amministrativo, e l'aggravamento della crisi (e, conseguentemente del dissesto): poiché, ai fini di tale dimostrazione, occorrerebbe provare che l'imprenditore, dando seguito alla segnalazione, avrebbe assunto le iniziative necessarie per intervenire tempestivamente.

Neppure sembra potersi sostenere, in assenza di una disposizione che espressamente lo preveda, che in presenza di evidenti segnali di insolvenza, il revisore (ove sia assente l'organo di controllo) debba segnalare la situazione al pubblico ministero, rimettendo a quest'ultimo la valutazione in ordine alla presentazione di istanza di liquidazione giudiziale, a norma dell'articolo 37 CII.

OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Le considerazioni che precedono portano a concentrare l'attenzione sul ruolo delicato, ed allo stesso tempo centrale, che deve svolgere l'organo di controllo, in quanto investito della funzione di salvaguardia della continuità d'impresa, a tutela dei creditori e dei terzi.

Occorre infatti considerare che le disposizioni introdotte dal CCII hanno imposto agli organi di controllo societari nuovi e specifici obblighi di attivazione, che integrano (aggiungendo un maggior grado di dettaglio) i doveri di cui il Collegio Sindacale e l'Organo di Controllo monocratico delle SRL sono investiti in via generale a norma degli artt. 2403 e ss. c.c.

Ed infatti, nel caso in cui, nonostante la segnalazione di cui all'art. 25-ocies c.c., l'Organo Amministrativo rimanga inerte, l'Organo di Controllo dovrà promuovere tutte le iniziative che rientrano nei suoi poteri-doveri di vigilanza e di intervento, previsti dagli artt. 2402 e ss. del c.c..

Tra questi poteri-doveri è inclusa, come *estrema ratio*, la richiesta della liquidazione giudiziale della società, ai sensi dell'art. 37 CCII (norma che, attribuendo al Collegio Sindacale la legittimazione alla presentazione dell'istanza, ha colmato una lacuna che, sotto il sistema previgente, finiva spesso con il frustrare le possibilità di attivazione dell'organo di controllo a tutela dei creditori e dei terzi).

Il quadro degli strumenti di cui dispone l'organo di controllo si arricchisce quindi notevolmente: il che consente anche di effettuare una valutazione più attenta e approfondita circa le iniziative più idonee da adottare in relazione alla situazione della società, alla gravità della crisi, al comportamento dell'organo amministrativo, ai profili di urgenza, al carattere e agli effetti particolarmente invasivi che l'iniziativa volta alla richiesta della liquidazione giudiziale è destinata a assumere.

La richiesta della liquidazione giudiziale si propone infatti come rimedio alternativo alle opzioni della denuncia al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 CC, e alla segnalazione al PM, esperibile nel caso in cui la crisi sia conclamata ed irreversibile e l'organo amministrativo sia

totalmente inerte e assente e occorra necessario interrompere al più presto possibile l'attività della società al fine di aggravare il dissesto in danno dei creditori e dei terzi.

LA RIFORMA DELL'ART. 2407 C.C. E IL NUOVO SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

Occorre ancora dare atto, per completezza, delle modifiche all'art. 2407 cc apportate dalla legge 35/2025, entrata in vigore il 12 aprile 2025: modifiche destinate ad incidere in modo profondo – sia sul piano sistematico, sia su quello operativo - sulla disciplina delle responsabilità dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali.

La **riscrittura dell'art. 2407 c.c.**, che introduce un tetto alla responsabilità dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali, si pone in continuità con le modifiche introdotte dal CCII, e deve essere interpretata in linea con un indirizzo affermatosi da tempo a livello comunitario (e già recepito in numerosi Stati membri).

Era infatti da tempo avvertita la necessità, nel contesto italiano, di ovviare - intervenendo a livello normativo – ad una vera e propria distorsione del sistema, favorita da orientamenti giurisprudenziali sempre più rigidi nella valutazione della responsabilità dei sindaci: orientamenti che, come evidenziato nel disegno di legge di riforma dell'art. 2407 c.c., finiscono talvolta *“per tradursi nell'imputazione ai sindaci di una responsabilità da posizione, di tipo oggettivo, sganciata da qualunque valutazione delle peculiarità del caso concreto e dell'effettiva possibilità, per i sindaci, di percepire l'illecito commesso dall'organo amministrativo”*: creando così un eccesso di responsabilizzazione che può determinare i c.d. *“effetti di overdeterrence”*.

Da qui l'esigenza (già segnalata dalla Raccomandazione della Commissione europea C (2008) 2274 del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile), di ricondurre l'ambito della responsabilità entro i confini della ragionevolezza, circoscrivendo – mediante l'introduzione dei necessari correttivi - il reale profilo di rischio che in concreto può insorgere a carico dei soggetti investiti delle funzioni di controllo, con la finalità di:

- evitare le distorsioni del sistema, caratterizzato – soprattutto nella fase della patologia dell'impresa – dalla promozione, nei confronti dei componenti degli organi di controllo, di azioni milionarie, che vengono transatte per importi molto più contenuti, con l'intervento delle compagnie assicurative, dopo anni di onerosi contenziosi giudiziari o arbitrali;
- favorire la parametrizzazione dei premi delle polizze assicurative, che oggi, a causa della distorsione del sistema e dell'elevatissimo grado di rischio, assurgono a livelli onerosissimi;
- favorire l'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti più preparati e competenti, che, consapevoli delle responsabilità connesse alle cariche, sono oggi disincentivati dall'imponderabilità dei rischi cui sono esposti;
- evitare che le funzioni di controllo vengano invece ricoperte da soggetti meno consapevoli o, peggio, più propensi – per superficialità - all'accettazione del rischio.

Per perseguire queste finalità la L. 35/2025 è intervenuta sull'art. 2407 cc con tre modifiche, ciascuna delle quali comporta il sorgere di delicate problematiche interpretative, dalla cui soluzione derivano rilevanti conseguenze sul piano operativo. Si tratta:

- della **soppressione della disposizione che stabiliva responsabilità solidale** ex lege dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori;
- dell'**introduzione di un tetto alla responsabilità, parametrato al compenso**;
- dell'**introduzione di un termine prescrizione all'azione di responsabilità**.

Le modifiche introdotte dalla L. 35/2025 hanno suscitato un vivace dibattito, su temi che esulano dai confini di questa relazione.

È tuttavia opportuno ricordare ancora che è prossima l'approvazione di un disegno di legge, in discussione al Senato (Disegno di Legge, n 1426, recante "*Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale*"), con cui è proposta l'applicazione a tutti i revisori legali, siano essi persone fisiche o società di revisione, il regime di limitazione della responsabilità simile a quello introdotto dal novellato articolo 2407 del codice civile (in seguito all'approvazione della legge 14 marzo 2025, n. 35) per i componenti del collegio sindacale, introducendo limiti massimi pari ad un multiplo del compenso percepito.

Con l'approvazione della proposta i sistemi delle responsabilità di Organo di controllo e Revisore (con l'introduzione di un limite al risarcimento) verranno quindi allineate (ferme restando le peculiarità delle due funzioni, degli obblighi ad esse collegate e delle conseguenze che derivano dal lor inadempimento).